



Fondazione
ARENA DI VERONA*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO *STAFF LEASING*, PER GLI ANNI 2020-2021-2022"

(CIG : 832601903D)

FAQ ALLA DATA DEL 07.07.2020

Domanda n.1

Si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, qual è l'attuale fornitore e di confermare i numeri delle risorse attualmente presenti nella documentazione di gara e quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni.

Risposta alla Domanda n.1

Le attuali Agenzie di somministrazione, fornitrici di Fondazione Arena, sono le seguenti:

- Agenzia Quanta S.p.A. con socio unico;
- Agenzia In Job S.p.A.

Tutti i lavoratori attualmente somministrati hanno con la rispettiva Agenzia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si confermano, ai fini della valutazione e formulazione dell'offerta, i numeri e gli inquadramenti delle risorse indicate agli artt. 1 e 22 del Capitolato Speciale, ferma restano la facoltà di FAV di richiedere l'avvio di personale con diverso profilo entro il limite massimo di durata della presente gara di appalto di cui all'art. 2 dello stesso Capitolato; la somministrazione riguarderà comunque figure professionali e relative mansioni corrispondenti nel C.C.N.L. del personale dipendente dalle Fondazioni Liriche e Sinfoniche.

Per ogni ulteriore indicazione si faccia espresso riferimento al Capitolato e Disciplinare di gara.

Domanda n.2

Buon giorno,

si chiede il seguente chiarimento:

Considerando che la gara ha per oggetto la somministrazione di lavoro che, per sua natura giuridica, ha una disciplina diversa dall'appalto di servizi, si chiede conferma che la presenza dell'allegato J "TABELLA PER LA STIMA DEI COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA", che si riferisce agli appalti (D.Lgs.81/2008 art. 26 e successivi) è frutto di un refuso e non sarà oggetto di gara. Cordiali saluti.

Risposta alla Domanda n.2

La disciplina della presente procedura, indipendentemente dal *nomen iuris* e dalla regolamentazione giuslavoristica dell'istituto, dovrà sottostare alle regole e ai principi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti). In verità il servizio di natura commerciale che verrà ad instaurarsi tra la scrivente S.A. e l'aggiudicatario del contratto, non è escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti.

Pertanto gli operatori dovranno indicare, nel modulo offerta economica "Allegato - E" non solo i propri costi della manodopera/personale, ma, altresì i costi propri della sicurezza, in ossequio alla previsione di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (Codice). L'allegato "J" costituisce una traccia per facilitare/orientare il concorrente nell'indicazione dei suddetti oneri propri della sicurezza, la cui mancata compilazione non costituisce, comunque ed evidentemente, causa di esclusione dalla procedura.



Domanda n.3

In merito alla procedura in oggetto, siamo a richiedere, a Codesto Spett.le Ente, i seguenti chiarimenti:

- **Quesito n.1:**

Con riferimento ai requisiti di carattere generale (*Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50*), **SI CHIEDE CONFERMA CHE** il legale rappresentante possa dichiarare (adattando il Vs. fac-simile Allegato B), così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 comma 1 e 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, **in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016** della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.

- **Quesito n.2:**

Con riferimento al requisito di capacità economico/finanziaria, di cui all'art. 6.3, lettera A) del Disciplinare di gara, e precisamente: "I Concorrenti devono possedere un fatturato minimo annuo generale, riferito agli ultimi 3 esercizi approvati (206-2017-2018) *, per un importo pari ad almeno € 180.000,00", **SI CHIEDE CONFERMA CHE** un operatore che abbia già approvato e depositato il bilancio 2019 alla data di pubblicazione del bando di gara debba fare riferimento agli esercizi 2017 – 2018 – 2019.

- **Quesito n.3:**

Con riferimento al requisito di capacità economico/finanziaria, di cui all'art. 6.3, lettera A) del Disciplinare di gara, e precisamente: "I Concorrenti devono possedere un fatturato minimo annuo generale, riferito agli ultimi 3 esercizi approvati (206-2017-2018) *, per un importo pari ad almeno € 180.000,00", **SI CHIEDE CONFERMA CHE**, a comprova del requisito succitato, possano essere presentati, in luogo delle due referenze bancarie, i bilanci unitamente alle note integrative dai quali si evince il fatturato annuo dichiarato in gara.

Risposta alla Domanda n.3

Si forniscono, di seguito, le risposte ai sopra indicati quesiti:

- **Quesito n.1:**

Si conferma la soluzione prospettata.

Potranno essere prodotti tanti Allegati "B", debitamente compilati e sottoscritti, quanti sono i soggetti tenuti alla citata dichiarazione, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti "cessati dalla carica".

In alternativa, il Legale Rappresentante del concorrente potrà fornire le dichiarazioni di cui all'Allegato "B" per sé e in nome e per conto, "per quanto a propria conoscenza", dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

- **Quesito n.2:**

Si conferma la soluzione prospettata.

Qualora l'operatore, alla data di pubblicazione del presente Bando, avesse già provveduto a depositare il bilancio relativo all'esercizio 2019 (pur in presenza della deroga prevista all'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia"), potrà far riferimento, per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 6.3 lettera A) del Disciplinare, agli ultimi 3 esercizi approvati, ossia quelli relativi agli anni 2017-2108-2019.

- **Quesito n.3:**

Si conferma la soluzione prospettata.



Come espressamente previsto all'art. 6.3 lett. B) e all'art. 14 lett. F) del Disciplinare di gara, "[...] l'operatore economico [...] può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In particolare, sono ritenuti documenti probatori, altrettanto rappresentativi della capacità economica, patrimoniale e finanziaria dell'operatore economico e, quindi, considerati idonei da FAV, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati (2016 – 2017 – 2018) [...]".

Richiamando quanto indicato nella risposta al quesito n.2 saranno, coerentemente, ritenuti idonei a comprovare la capacità economica, finanziaria e patrimoniale del concorrente anche i bilanci relativi agli esercizi 2017-2018-2019, nel caso in cui, appunto, il bilancio relativo all'esercizio 2019 sia già stato approvato alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

Domanda n.4

Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto:

- **CLAUSOLA 231**

Chiediamo conferma che verrà adattata alla disciplina di settore poiché la normativa di cui al D.Lgs 81/08 di cui si chiede il rispetto, se riferita ai lavoratori somministrati, è onere della Fondazione ex art 34 c. 3 D. lgs 81/15 (cfr disciplinare art 2 e capitolato art 27); così come il rispetto del Codice, per i somministrati che sono sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore art 30 D. lgs 81/15, non può essere onere dell'Agenzia.

- **DISCIPLINARE**

- **Art 3.5**

Per quanto riguarda la produzione di documenti fiscali, accorpendo diversi dati, chiediamo anche nel rispetto del GDPR, di poter produrre autocertificazioni oltre al DURC di cui entra in possesso la Fondazione a richiesta. In caso di contestazioni chiediamo di sospendere i pagamenti solo per la parte contestata

- **Art 3.6**

Chiediamo conferma che in caso di recesso di cui al secondo cpv verrà comunque rimborsato il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 sino alla naturale scadenza contrattuale. Chiediamo a quanto ammontano le spese di pubblicazione.

- **ALLEGATO J**

Riteniamo che il documento non sia da compilare poiché la materia salute e sicurezza dei somministrati è in capo all'utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs 81/15.

- **CAPITOLATO**

- **Art 3 - Recesso**

Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma

- **Art 5**

Per quanto concerne la materia salute e sicurezza chiediamo conferma che ciascuna parte adempirà ai propri obblighi previsti ex lege, nello specifico come ad art 34 D.Lgs 81/15 formazione, sicurezza, DPI, sorveglianza sanitaria sono a carico della Fondazione (cfr art 27)



➤ **Art 7**

- b)

chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova avverranno per giusta causa o a seguito dell'instaurarsi del procedimento disciplinare come previsto *ex lege*

- f)

Ricordiamo che gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono in capo all'utilizzatore. Infatti l'Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva:

"a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione."

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Appare infatti pacifico ai sensi del richiamato art 35 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. che gli unici oneri in materia di salute e sicurezza per i quali è consentita la delega tra soggetto somministratore e soggetto utilizzatore siano quelli relativi all'informazione, la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, non anche i citati obblighi in tema di sorveglianza sanitaria.

g) i)

Segnaliamo che l'Agenzia nel rispetto del DGPR potrà fornire autocertificazioni e copia dei documenti dei lavoratori (esempio cedolini) a campione e con i dati sensibili oscurati

- i)

Ricordiamo che i DPI sono strumenti che deve mettere a disposizione l'utilizzatore (art 35 c. 4 D. Lgs 81/15), si chiede conferma

➤ **Art 10.9**

Si richiamano le osservazioni fatte *ut supra* evidenziando che le attività e spese ivi previste non possono essere poste a carico dell'agenzia poiché *ex lege* onere della Fondazione, si chiede di adeguare l'articolo alla norma.

➤ **Art 13**

Fermo considerato che la Fondazione chiede che l'Agenzia assuma il personale a tempo indeterminato, comportando questo oneri e rischi a carico della APL, che potrebbe invece, nella libertà d'impresa, decidere di assumere i lavoratori in base alle esigenze effettive della Fondazione e quindi a tempo determinato, si



chiede conferma che, in caso di risoluzione, cessazione anticipata, interruzione la Fondazione rimborsi tutti gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs 81/15.

➤ **Art 15**

Ricordiamo che il periodo di prova è dettato dal CCNL (art 35).

Le sostituzioni dovranno avvenire nel rispetto delle casistiche previste ex lege, pertanto riteniamo che la Fondazione non possa prescindere da queste, chiediamo conferma.

Gli oneri relativi andranno divisi per responsabilità, considerato che il lavoratore svolge la propria attività sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore.

➤ **Art 17**

Si richiamano le osservazioni *ut supra* sugli aspetti sicurezza e salute dei somministrati.

➤ **Art 21**

Chiediamo conferma che prima di applicare la penale verrà effettuato il contraddittorio con l'Agenzia.

➤ **Art 26**

Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

➤ **Art 30**

Si richiama quanto su scritto in materia di formazione sui rischi specifici, sicurezza, DPI e sorveglianza sanitaria oneri in capo alla Fondazione. Si chiede conferma.

• **ART 3.4 DISCIPLINARE E ART 11 CAPITOLATO**

Segnaliamo, nel punto in cui la Fondazione scrive:

- *"Pagamento del corrispettivo: le somministrazioni saranno fatturate mensilmente (previa trasmissione di un report mensile con valore di pre-fattura, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'invio della fattura definitiva, al fine di consentire un controllo puntuale di tutte le voci ricadenti nel mese di riferimento)."*

Che il rispetto dei 5 gg è subordinato alla data di invio delle presenze in quanto il processo deve necessariamente concludersi entro e non oltre il termine concesso per l'invio delle fatture elettroniche. Chiediamo conferma

- *"mensilmente l'agenzia dovrà presentare i modelli f24 quietanzati e attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e fiscali inerenti ciascun rapporto di lavoro somministrato presso FAV. Alla liquidazione delle fatture si provvede previa assunzione della regolarità del servizio, nonché della quietanza del modello F24".*

L'agenzia potrà fornire una dichiarazione attestante gli avvenuti versamenti attraverso F24 - nel rispetto del GDPR - e il riferimento al numero e alla data di invio dello stesso. Si chiede conferma.

• **OFFERTA TECNICA**

In riferimento del criterio B dell'offerta tecnica, si chiede alla S.A. di chiarire il periodo di riferimento in base al quale è d'interesse conoscere la durata media dei contratti di Staff Leasing precedentemente stipulati, si fa riferimento al triennio 2017-2019 ?

Risposta alla Domanda n.4

Si forniscono, di seguito, le risposte ai sopra indicati quesiti:

• **CLAUSOLA 231**



La clausola 231 richiesta tra i documenti da includere nella Busta "A – Documentazione Amministrativa" rappresenta una clausola usualmente impiegata da FAV nei rapporti con i propri fornitori e *stakeholders* in genere che, per ogni titolo e causa, si relazionassero con Fondazione relativamente a forniture, servizi, collaborazioni, consulenze ecc.

Pertanto, trattandosi di clausola di carattere generale, quale parte integrante del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), la citata clausola e le previsioni in essa contenute dovranno, evidentemente, adattarsi al caso e la rapporto di specie e ad eventuali disposizioni di legge sovraordinate ed inderogabili.

- **DISCIPLINARE**

- **Art 3.5**

L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto indicato nel Disciplinare al fine di consentire alla stazione appaltante, in qualità di soggetto responsabile solidalmente per il versamento dei contributi e degli oneri sociali nonché delle retribuzioni, gli opportuni accertamenti, fermo restando l'adozione da parte dell'operatore di misure idonee a garantire la protezione dei dati sensibili, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) . Il DURC verrà acquisito d'ufficio da FAV nelle varie fasi del procedimento ed in occasione di ciascun pagamento. Per ciò che riguarda la sospensione dei pagamenti, si precisa che tale ipotesi pur non essendo prevista non è nemmeno esclusa.

- **Art 3.6**

Il recesso indicato all'art. 3.6 del Disciplinare di gara è da ricondurre alla disciplina di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (Codice e Contratti). Ricordiamo che il rapporto commerciale tra APL e FAV è sottoposto alle norme del citato codice, per cui FAV provvederà al pagamento all'aggiudicatario delle sole prestazioni/servizi effettivamente e regolarmente resi sino alla data del recesso, secondo le modalità e le condizioni di cui al citato art. 109 e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni sofferti da FAV per cause a sé non imputabili.

Le spese relative alla pubblicazione del presente Bando e Disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammontano a presunti Euro 3.325,00= (Euro Tremilatrecentoventicinque/00) Iva inclusa. Tuttavia la stazione appaltante si riserva di comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

- **ALLEGATO J**

Si fa espresso rimando alla risposta alla Domanda n.2

- **CAPITOLATO**

- **Art 3 - Recesso**

Si faccia espresso rimando alla risposta di cui al precedente quesito (Disciplinare - Art. 3.6). In analogia al recesso, anche per le ipotesi di cessazione/risoluzione anticipata, l'aggiudicatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni/servizi effettivamente e regolarmente resi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016).

- **Art 5**

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 punto 4) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (punto 12.5) la formazione dei lavoratori viene effettuata a cura e spese del Somministratore



(APL). La sorveglianza sanitaria verrà effettuata a cura dell'utilizzatore ma a spese del Somministratore (APL). La fornitura dei DPI sarà effettuata a cura e spese dell'utilizzatore (FAV).

➤ **Art 7**

- b)

L'art. 7, a cui si fa espresso rimando e di cui si conferma integralmente il contenuto, si riferisce all'ipotesi di sostituzione di lavoratori, in caso di assenza che da diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- f)

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

- g) j)

Si fa espresso rimando alla Risposta al suindicato quesito (Art. 3.5 Disciplinare).

- i)

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

➤ **Art 10.9**

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

➤ **Art 13**

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 3 – Recesso)

➤ **Art 15**

Si conferma integralmente quanto dettato dall'art. 15 del Capitolato, a cui il concorrente dovrà fare espresso riferimento, fermo, altresì, quanto previsto nella precedente risposta al quesito (Capitolato – Art.7 – b)

➤ **Art 17**

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

➤ **Art 21**

Come chiaramente indicato all'art. 21 del capitolato, “[...] saranno applicate dalla Fondazione, previa formale diffida ad adempiere, le seguenti penali [...]”. Pertanto, sarà consentito all'operatore in sede di diffida formulare eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi che ritenga fondati al fine di evitare l'applicazione delle penali previste.

➤ **Art 26**

Si fa espresso rimando alla Risposta al suindicato quesito (Art. 3.6 Disciplinare).

➤ **Art 30**

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

• **ART 3.4 DISCIPLINARE E ART 11 CAPITOLATO**

- Si conferma la soluzione prospettata, nel senso che il rispetto dei 5 gg è subordinato alla data di invio delle presenze per consentire la conclusione del processo entro e non oltre il termine concesso per l'invio delle fatture elettroniche;
- Si fa espresso rimando alla Risposta al suindicato quesito (Art. 3.5 Disciplinare).

• **OFFERTA TECNICA**



Il periodo di riferimento in base al quale è d'interesse conoscere la durata media dei contratti di Staff Leasing precedentemente stipulati, è relativo al quinquennio 2015 - 2020

Domanda n.5

Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

Documentazione Amministrativa

1. Art. 3.3 Disciplinare: Per Costo della manodopera che gli Operatori economici dovranno indicare in sede di Offerta si deve fare riferimento ai lavoratori diretti delle Agenzie per il Lavoro che non sono certo inquadrati con il CCNL del comparto Fondazioni Lirico Sinfoniche

Offerta Tecnica

1. Si chiede di specificare la Vs. richiesta relativa al Punto B) – Durata media dei rapporti di lavoro dell'Agenzia con i propri collaboratori, con riferimento a contratti di Staff Leasing visto che il termine collaboratori non può certo riferirsi ai lavoratori somministrati
2. Precedenti referenze per servizi analoghi a quelli oggetto di gara..., vengono richieste referenze su contratti di staff leasing stipulati con Pubbliche Amministrazioni.
Il contratto di Staff leasing è un contratto commerciale a tempo indeterminato che non può essere stipulato dalle PA e che in ogni caso confligge con la durata di un appalto in cui è previsto un termine.
Forse Vi riferite ai contratti di lavoro che le APL possono stipulare a tempo indeterminato con i lavoratori, a prescindere dalla durata del contratto commerciale

CAPITOLATO

Art. 7 f) e i) e Art. 10 c. 9) indicano e descrivono obblighi del Somministratore non in linea con la legislazione vigente:

Ci preme precisare quanto stabilito dal dettato normativo in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, di cui all'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

Il legislatore ha infatti espressamente stabilito che al somministratore, in virtù della particolare natura contrattuale dell'istituto, compete esclusivamente l'onere di informazione e di formazione del lavoratore in ordine alle attività produttive in generale e all'uso delle attrezzature normalmente adoperate e necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto; accordo che tra l'altro può essere delegato all'utilizzatore mediante accordo scritto tra le parti riportato nel contratto.

Fa eventualmente eccezione l'obbligo di formazione di base in materia di sicurezza di cui all'accordo Stato-Regioni.

A carico dell'utilizzatore vi è invece l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione previste dalla normativa in vigore, qualora questa preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria ovvero comportamenti rischi specifici, e a sottoporre i lavoratori alle visite mediche pre-assuntive e periodiche.

L'utilizzatore è inoltre tenuto ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltretutto per tutto quanto concerne i dispositivi di protezione individuali, poiché il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

E' l'utilizzatore quindi a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza dal momento che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

Risposta alla Domanda n.5

Si forniscono, di seguito, le risposte ai sopra indicati quesiti:



Documentazione Amministrativa

1. Si conferma quanto argomentato.

Offerta Tecnica

1. Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato - • Offerta Tecnica)
2. No si comprende il tenore della richiesta rispetto all'esigenza sottesa alla valutazione del criterio. La Commissione all'uopo costituita sarà chiamata semplicemente a valutare le pregresse esperienze con riferimento a contratti di somministrazione/staff leasing. Il periodo di riferimento in base al quale è d'interesse conoscere la durata media dei contratti di Staff Leasing precedentemente stipulati, è relativo al quinquennio 2015 – 2020, come chiarito nella risposta al precedente quesito (Capitolato - • Offerta Tecnica)

CAPITOLATO

Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)

Domanda n.6

Spett.le Fondazione Arena di Verona,

in relazione alla procedura di gara richiamata in oggetto, sottoponiamo alla Vs attenzione i seguenti chiarimenti:

- In relazione all'art. 7, lett. f) del Capitolato, posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tutta la materia avente ad oggetto il tema salute e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell'Agenzia. Si precisa che ai sensi dell'art. 34, c. 3 d. lgs. n. 81/2015 *"Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"* e che, pertanto, stante quanto stabilito dall' art. 41 del D.lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria (la quale comprende visita medica preventiva e visita medica periodica) è a carico dell'utilizzatore e non può esser posta a carico del somministratore nel rispetto della normative vigente. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. Ciò posto, al Somministratore compete l'informazione (e non la formazione) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e se non derogata la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature che non esaurisce gli oneri in tema di formazione specifica che restano in capo all'utilizzatore. A rigore di quanto affermato, la legge pone in capo all'Utilizzatore la responsabilità e l'onere di adempiere agli obblighi previsti in tema di salute e sicurezza (formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione) tanto per i dipendenti diretti quanto per i lavoratori somministrati. Non di meno, nella somministrazione di lavoro, diversamente dall'appalto, l'Agenzia non conosce i rischi e le problematiche specifiche legate alla sicurezza dell'utilizzatore. Pertanto, stante quanto esposto si chiede lo stralcio di della lett. f), e, in relazione alla lett. g) del medesimo articolo, si chiede di eliminare la parte in cui si afferma *"con allegata attestazione della informazione, formazione e addestramento dallo stesso effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e dell'art. 35 del Dlgs 81/2015 e copia del giudizio medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08"*; chiediamo anche lo stralcio della lett. i), e della seguente disposizione contenuta nell'art. 17 (nel caso in cui la stessa non fosse riferita al personale di Staff dell'Agenzia): *"Il Somministratore è tenuto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo*



Fondazione
ARENA DI VERONA*

81/2008, ad informare, e formare e addestrare i lavoratori in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive, di procedure di primo soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione, di rischi collegati alle mansioni cui saranno adibiti, della necessità di sorveglianza medica ove prevista da effettuarsi a suo carico”.

- In relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 24 del Capitolato, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell'Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore.

Risposta alla Domanda n.6

Si forniscono, di seguito, le risposte ai sopra indicati quesiti:

- Si faccia espresso riferimento alla risposta di cui al precedente quesito (Capitolato – Art. 5)
- Si faccia espresso riferimento alle risposta di cui ai precedenti quesiti (Disciplinare Art. 3.6 – Capitolato Art. 3 Recesso – Capitolato Art. 5)

Domanda n.7

Con la presente facendo seguito alle ns. precedenti richieste di chiarimenti ed a fronte dell'intervenuta rettifica dei termini di presentazione delle offerte, desideriamo richiederVi un'ulteriore precisazione, onde poter procedere ad una corretta redazione della documentazione di partecipazione.

Ci riferiamo nello specifico all'Allegato J – “Tabella Costi Sicurezza” che è presente tra la documentazione di gara.

Non si comprende però se il documento sia richiesto ai partecipanti o piuttosto al solo aggiudicatario, eventualmente poi nella successiva fase di affidamento.

Inoltre qualora lo stesso si dovesse intendere come riferito ai lavoratori somministrati dall'ApL presso la FAV, si riproporrebbero tutte le perplessità già avanzate ed ampiamente argomentate nella ns. dello scorso 26 giugno, in merito alla natura contrattuale dell'istituto della somministrazione ed alla disciplina della salute e sicurezza delle risorse inviate in missione presso l'Ente utilizzatore, così come disciplinato dagli artt. 30 e ss. del D. Lgs. 81/2015.

In attesa di un pronto riscontro, ringraziandoVi fin d'ora della collaborazione, Vogliate gradire distinti saluti

Risposta alla Domanda n.7

Si fa espresso rimando alla risposta alla Domanda n.2.

I presenti chiarimenti vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Disciplinare di gara e del Capitolato che, pertanto, devono intendersi integrati e precisati dagli stessi.

SI COMUNICA CHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, ESSENDO DECORSO IL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, AI SENSI DELL'ART. 1.7 DEL DISCIPLINARE.

Distinti Saluti.

Verona (VR) li, 07.07.2020

Il Responsabile del Procedimento (RUP)
Sig.ra Clara Bogoni